



# A CAVALLO DELLA BICICLETTA E... DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

**N**

on poche volte, durante il servizio (soprattutto a causa di un incidente stradale) capita di doversi imbattere in un utente della strada che, conducendo il proprio velocipede, usa un attraversamento pedonale, al fine di attraversare la carreggiata in "sicurezza".

Sulla base di una sorta di prassi, ormai consolidata, in molti ritengono che tale comportamento di guida non sia consentito quando, invece, è ammesso proprio dalla disposizione che viene utilizzata quale paradigma sanzionatorio di tale fattispecie astratta.

L'art. 182, comma 4 del Nuovo Codice della Strada, stabilisce quanto segue: "I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.

In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza."

Similmente, l'art. 128, terzo comma, del previgente Codice del '59, già stabiliva che:

"I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni."

La novità introdotta nel Codice vigente, dunque, sta nell'aver assimilato

il ciclista, che conduce il velocipede a mano, al pedone; assoggettandolo, quindi, al comune obbligo di diligenza e prudenza.

Del resto, la stessa definizione di "utente debole della strada", di cui all'art. 3, comma , n. 53-bis del Codice, come introdotto dal d.L. 151/03, tende ad assimilare le due categorie di utenti testé citate: ciclisti e pedoni, in quanto meritevoli una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

Dunque, se il ciclista è tenuto a condurre il velocipede a mano solo allorquando esista una condizione di possibile intralcio o pericolo alla circolazione, ne consegue, ulteriormente, che negli altri casi può continuare a condurre il velocipede "a sella".

Si badi bene: la situazione di intralcio o di pericolo che dev'essere evitata, non riguarda la circolazione dei veicoli e delle persone, ma solo quella cui sono esposti i pedoni.

In buona sostanza, parliamo della parte della strada ove, normalmente, circolano i pedoni e, più in generale, gli utenti deboli e, tra questi, i ciclisti.

Concludendo, tutte le parti della strada destinate alla circolazione dei pedoni (percorsi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, ecc.), possono essere occupate anche dagli altri utenti deboli e, per il caso di specie, anche dagli stessi ciclisti. Su questi ultimi incombe l'ulteriore obbligo di condurre il velocipede a mano allorquando la conduzione del velocipede possa determinare intralcio o pericolo alla circolazione dei pedoni.

Venendo al caso di specie, salvo che l'attraversamento pedonale sia occupato dai pedoni e che gli stessi possano subire pregiudizio dalla circolazione del ciclista che ne voglia far uso, negli altri casi, il ciclista può condurre il veicolo "a sella", anche durante l'attraversamento della carreggiata.

Ovviamente, in presenza di un ciclista che impegna un attraversamento pedonale, il conducente del veicolo a motore non avrà gli obblighi specifici che l'art. 191 del Codice prevede per i pedoni, in genere (salvo che il ciclista conduca il veicolo a mano e, come tale, sia assimilato al pedone), ma quelli generali i cui all'art. 141, comma 4 del Codice.

Così, in caso di sinistro stradale, a parere di chi scrive, la polizia stradale dovrà preliminarmente accertare:

- se il velocipede è stato condotto a mano o "a sella";
- nel secondo dei due casi, se il ciclista ha evitato di arrecare intralcio o pericolo ai pedoni eventualmente presenti sull'attraversamento pedonale o se, diversamente, è sceso dal velocipede, conformandosi alle norme di comportamento previste per il pedone;
- in caso di scontro con altro veicolo antagonista, verificare se quest'ultimo abbia regolato la velocità, in relazione alla presenza del ciclista o del pedone e, in tale ultimo caso, abbia ceduto la precedenza a quest'ultimo. ■

**\*Referente locale ASAPS  
e funzionario di Polizia Municipale  
nel Comune di Forte dei Marmi (LU)**

